

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3692 Anno 2020

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 13/02/2020

SENTENZA

sul ricorso 22421-2018 proposto da:

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE in
persona del procuratore speciale e legale
rappresentante PASQUALE SPERANZA, domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
ERNESTO CESARO;

2019

2115

- **ricorrente** -

contro

RICCIO AMALIA, CONDOMINIO EDEN DI VIA CAMPANILE N
88/96 in persona del suo amministratore pro tempore

tenuto alla
restituzione

-
Interpretazione

dell'art.8-
sexies del
d.l. n.208
del 2008 -

Condizione
di

procedibilità
dell'azione

- Esclusione

- Disciplina
applicabile

al credito
restitutorio

in punto

prescrizione

-
Individuazione

R.G.N. 22421/2018

R.P. C. I.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legale rappresentante, MANGIAPIA ANNA, CHIANESE Cron. 3692
PASQUALINA, ZECCONI ANTONIO, CHIANESE GIUSEPPE, Rep. C. l.
CHIANESE MARIO, ROMANELLI RAFFAELE, elettivamente Ud. 16/10/2019
domiciliati in ROMA, VIA G. B. MARTINI, N 2, presso PU
lo studio dell'avvocato LILIANA BELLECCA, che li
rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

nonchè contro

CHIANESE PASQUALINA, CHIANESE MARIO, CHIANESE
GIUSEPPE, RICCIO AMALIA, CONDOMINIO EDEN VIA
CAMPANILE, 88/96 NAPOLI , MANGIAPIA ANNA, ROMANELLI
RAFFAELE, COMUNE NAPOLI , REGIONE CAMPANIA ;

- **intimati** -

Nonché da:

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante
Presidente p.t. della Giunta Regionale VINCENZO DE
LUCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29,
presso lo studio dell'avvocato REGIONE CAMPANIA
UFFICIO RAPPRESENTANZA, rappresentata e difesa
dall'avvocato ANNA CARBONE;

- **ricorrente incidentale** -

contro

ZECCONI ANTONIO, CHIANESE PASQUALINA, CHIANESE MARIO,
CHIANESE GIUSEPPE, RICCIO AMALIA, CONDOMINIO EDEN VIA
CAMPANILE N 88/96 , MANGIAPIA ANNA, COMUNE NAPOLI ,
ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE,

ROMANELLI RAFFAELE;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 409/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del 1° e 2° motivo, accoglimento per quanto di ragione del 4° motivo; assorbiti i restanti; incidentale rigetto 1° motivo, accoglimento 2° motivo; assorbiti i restanti, cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c.;

udito l'Avvocato MASSIMO CESARO per delega;

udito l'Avvocato LILIANA BELLECCA;

udito l'Avvocato LEONE LUCA per delega;

udito l'Avvocato ANNA CARBONE;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. L'Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli (d'ora in poi, "ABC") ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 409/18, del 15 gennaio 2018, del Tribunale di Napoli, che - rigettando sia il gravame principale da essa esperito contro la sentenza n. 27966/13, del 25 luglio 2013, del Giudice di Pace di Napoli, sia quello incidentale proposto dalla Regione Campania - ha confermato la condanna di ABC e della Regione Campania a restituire ad Antonio Zecconi, Pasqualina Chianese, Mario Chianese, Giuseppe Chianese, Amalia Riccio, Anna Mangiapia e Raffaele Romanelli, nonché al Condominio Eden di Via Campania n. 888/96, in Napoli, le somme dagli stessi versate a titolo di corrispettivo per la depurazione acque, in relazione alla fornitura del servizio idrico.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio, unitamente al Comune di Napoli, da Antonio Zecconi (gli altri utenti del servizio idrico, sopra meglio identificati, essendo intervenuti in corso di causa per svolgere identica domanda), il quale chiedeva la ripetizione di quanto versato a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque.

In particolare, la pretesa attorea si fondava sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione. Su tali basi,

d
Sc
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nonché deducendo che l'impianto di depurazione sito a Cuma era "obsoleto e notoriamente non funzionante", secondo quanto risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, l'attore (e con esso gli intervenuti in giudizio) agiva per la restituzione nei confronti di ABC e del Comune di Napoli.

Deduce, altresì, l'odierna ricorrente di essersi costituita in giudizio, eccependo sia il proprio difetto di legittimazione passiva che quello di legittimazione attiva dell'attore (e degli intervenuti in giudizio), nonché l'erronea qualificazione della domanda giudiziale, da proporsi – a suo dire – ai sensi degli artt. 1559 e 1453 cod. civ., oltre alla carenza probatoria circa il mancato funzionamento del servizio di depurazione e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato. In forza di tali rilievi, pertanto, essa si opponeva all'accoglimento della domanda attorea, non senza, tuttavia, richiedere la chiamata in causa della Regione Campania (essendo a ciò autorizzata), nonché l'integrazione del contraddittorio – che non veniva, invece, ordinato dal Giudice di pace – nei confronti della società Hydrogest Campania S.p.a., ovvero l'affidataria del servizio di depurazione.

Ciò detto, la ricorrente riferisce che l'adito giudicante accoglieva la domanda attorea esclusivamente nei confronti di essa ABC e della Regione Campania (verso la quale la domanda era stata estesa dall'attore e dagli intervenuti), condannandole alla restituzione delle somme suddette, con decisione successivamente confermata dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d'appello, che rigettava il gravame principale di ABC e quello incidentale della Regione Campania.

3. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione ABC, sulla base – come detto – di sei motivi.

3.1. Il primo motivo ipotizza – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 e 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 75, 81, 100 e 112 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di rigettare il motivo di gravame, proposto dall’odierna ricorrente, volto a dimostrare il difetto di legittimazione attiva dell’attore (e degli intervenuti in giudizio), avendo, in particolare, il Tribunale di Napoli affermato che essi avrebbero provato l’esistenza del rapporto di utenza producendo le “bollette-fatture periodiche” con le quali era stato “richiesto ed ottenuto il pagamento del corrispettivo per il servizio idrico”.

Orbene, sul rilievo che la legittimazione attiva – o meglio, la titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio – deve essere provata dall’attore, e che la sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice (pure in sede di legittimità; Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951), la ricorrente si duole del fatto che in un caso, come quello presente, in cui è stata contestata dal convenuto l’esistenza del rapporto contrattuale, era onere dell’attore (e degli intervenuti in giudizio) fornire prova dello stesso, all’uopo non potendosi ritenere sufficienti le fatture prodotte, essendo inidonee a tale scopo.

Il tutto, poi, senza tacere del fatto che tale difetto di titolarità attiva del rapporto non è stato rilevato neppure d’ufficio dal giudice, il quale, anzi, avrebbe valutato in modo carente gli elementi probatori acquisiti, visto che agli atti di causa non risultavano depositati né il contratto, né le fatture (intestate a soggetti terzi), né le corrispondenti ricevute di pagamento.

3.2. Il secondo motivo ipotizza – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2033

e 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 81, 112, 115 e 116 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata, in questo caso, laddove ha ritenuto l'odierna ricorrente obbligata alla restituzione delle somme versate dall'attore (e dagli intervenuti in giudizio).

Nel premettere che anche la legittimazione passiva (o meglio, la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso), è oggetto di questione che attiene al merito della causa, sicché il difetto della stessa costituisce una mera difesa, come tale neppure preclusa in appello dall'art. 345 cod. proc. civ., la ricorrente evidenzia come la pretesa attorea di ripetere, nei suoi confronti, quanto pagato quale corrispettivo per depurazione acque trovi titolo in un inadempimento contrattuale, e dunque in un fatto ad essa non ascrivibile. Infatti, la ricorrente, essendosi solo limitata a riscuotere le somme per conto dell'ente erogatore, il Comune di Napoli (e della Regione Campania, quanto alla quota per la depurazione delle acque), assume di non poter essere ritenuta responsabile delle disfunzioni dell'impianto e, dunque, di non dover rispondere delle stesse.

Troverebbe, infatti, applicazione il principio – affermato da questa Corte – secondo cui, "in caso di ripetizione di indebito oggettivo proposto nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, legittimato passivo è, in qualità di effettivo «*accipiens*», l'ente impositore del credito e non il precedente alla riscossione", giacché quest'ultimo agisce "quale concessionario per la riscossione sulla base di ruoli formati dall'ente impositore che rimane titolare del credito ed al quale la somme rimosse vanno versate dallo stesso concessionario" (sono citate Cass. Sez. 6-3, ord. 5 luglio 2017, n. 16637; Cass. Sez. 3, sent. 19 luglio 2007, n. 13357).

3.3. Il terzo motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.

1218, 1453, 1559, 2033 e 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per erronea inversione dell'onere probatorio, per errato utilizzo di presunzioni quali mezzi di prova, nonché per omesso esame di fatti e documenti, da essa ricorrente forniti, sul regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.

Si censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, nel presente caso, sussista un'ipotesi di ripetizione di indebitto, ex art. 2033 cod. civ., avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate sulla base di un titolo inesistente.

Ad avviso della ricorrente, per contro, occorrerebbe distinguere l'ipotesi della inesistenza dell'impianto di depurazione da quella della temporanea interruzione del servizio, giacché solo nel primo caso è prospettabile un indebitto oggettivo, visto che, nel secondo, sarebbe, al più, ipotizzabile una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento delle prestazioni afferenti la gestione dell'impianto stesso. In altri termini, sebbene l'attore e gli intervenuti in giudizio abbiano fatto riferimento all'art. 2033 cod. civ., avrebbero, nella sostanza, azionato una responsabilità civile per inadempimento, visto che la ripetizione di indebitto è prospettabile solo quando il vincolo contrattuale non sia mai sorto, o sia venuto meno (anche per effetto di caducazione), e non quando, come nella specie, si verta in tema di inesatto adempimento di una prestazione ricompresa nel contratto di somministrazione.

Di qui il dedotto "stravolgimento della ripartizione dell'onere della prova" e delle regole in tema di inadempimento contrattuale.

Difatti, se l'azione di ripetizione dell'indebitto presuppone solo la prova dell'avvenuto pagamento e della inesistenza (o del venir meno) della "*causa debendi*", in caso di inadempimento contrattuale, invece, bisogna dimostrare non solo il titolo e il fatto storico causativo del danno, ma anche l'esistenza del nesso di causalità tra questo e il fatto del debitore. Nella specie, dunque, la domanda, erroneamente

qualificata come "*condictio indebiti*", è stata accolta sul presupposto, del pari erroneo, che l'attore e gli intervenuti in giudizio avessero provato l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione, avendo la Corte territoriale ritenuto che "in applicazione del principio della vicinanza della prova competeva alla P.A. dimostrare viceversa l'avvenuta espletamento del servizio".

Né, infine, potrebbe condividersi, secondo la ricorrente, il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al "fatto notorio" costituito dal malfunzionamento dell'impianto di Cuma, giacché il "notorio" va inteso in senso rigoroso, come fatto acquisito alla conoscenza della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. In difetto di tali presupposti sarebbe spettato, dunque, all'attore (e agli intervenuti in giudizio) dimostrare, al limite anche richiedendo lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, in quali circostanze e per quanto tempo l'impianto rimase fermo e privo di qualsivoglia funzionalità operativa.

Assume, inoltre, la ricorrente che, avendo essa dedotto un duplice vizio processuale (vale a dire, l'errata qualificazione della domanda come di ripetizione dell'indebitato e l'erronea inversione dell'onere probatorio), questa Corte potrebbe vagliare tali circostanze sulla base della documentazione in atti, per constatare come essa non offra affatto prova certa e circostanziata delle disfunzioni e della inattività del servizio di depurazione nei periodi che formano oggetto della domanda. Per contro, gli atti e documenti acquisiti al giudizio dimostrerebbero che l'impianto di depurazione sarebbe sempre stato attivo e funzionante, sicché la loro omessa considerazione integrerebbe il vizio di cui all'art 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

3.4. Il quarto motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27

febbraio 2009, n. 13, nonché dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ.

La ricorrente rileva che, dopo la già menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, la restituzione delle somme versate a titolo di canone per depurazione è stata subordinata, dal legislatore, ad un'attività amministrativa volta ad individuare il periodo di inattività del depuratore e la misura dell'indebito.

Infatti, la citata legge n. 13 del 2009, all'art. 8-*sexies*, ha stabilito che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione e completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata delle tariffe del servizio idrico, che concorre alla fissazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Su tali basi, pertanto, il Ministero delle Finanze ha chiarito che la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione è dovuta da tutti coloro che risultano allacciati alla pubblica fognatura, indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

Ciò detto, l'odierna ricorrente deduce che gli utenti che hanno agito nel presente giudizio non potevano rifiutarsi di corrispondere le somme dovute, dovendo attendere il compimento di tutte quelle attività, demandate al gestore e all'Autorità d'ambito, in assenza delle quali il credito restitutorio risulta privo delle caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità.

Sul punto, tuttavia, il Tribunale di Napoli – nel respingere il motivo di gravame diretto a far valere la violazione della norma suddetta – si è limitato ad affermare che l'odierna ricorrente e la Regione Campania nulla hanno provato in ordine all'affidamento delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione dell'impianto di depurazione di Cuma, così operando, nuovamente, un'inversione dell'onere della prova, incombendo, infatti, sull'attore e gli intervenuti

in giudizio provare che le somme versate eccedevano quanto dovuto in relazione agli oneri di progettazione e completamento delle opere funzionali alla regolare attivazione del servizio di depurazione.

D'altra parte, la ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe anche gravemente leso il suo diritto di difesa, dal momento che la prospettata necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società affidataria del servizio di depurazione, la già menzionata Hydrogest, rispondeva proprio all'esigenza di consentirle di produrre quella documentazione, non in suo possesso, in ordine alla regolarità del servizio e agli investimenti operati per il completamento dell'impianto.

3.5. Il quinto motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1298, 1299 e 2055 cod. civ., oltre che degli artt. 32, 106 e 112 cod. proc. civ., in relazione al mancato accoglimento della domanda di manleva e/o di regresso proposta nei confronti della Regione Campania, nonché della società Hydrogest, della quale ^{la} Regione aveva richiesto, senza esservi autorizzata, la chiamata in causa.

In particolare, la sentenza impugnata viene censurata laddove afferma – quanto all'ecceppata responsabilità esclusiva del Comune di Napoli, della Regione Campania e della Hydrogest, e alla relativa richiesta di manleva avanzata nei loro confronti – che “gli attori hanno stipulato un contratto di utenza con ABC, per cui ad essi, in quanto terzi, non sono opponibili i rapporti interni da quest'ultima intrattenuta con i soggetti innanzi indicati”.

Ribadisce, per contro, la ricorrente di aver formulato una domanda sia di manleva che di regresso, con le quali non ha inteso riversare, su detti soggetti, le conseguenze di un “proprio” inadempimento o/e fatto illecito, bensì individuare altro soggetto “corresponsabile”, come tale, pertanto, effettivamente e direttamente

tenuto alla prestazione pretesa dall'attore e dagli intervenuti in giudizio. La Regione Campania, infatti, è la proprietaria dell'impianto di Cuma, la società Hydrogest è l'affidataria del servizio di depurazione, mentre il Comune di Napoli è il destinatario di quanto da essa ABC percepito come corrispettivo del servizio idrico (al netto della somma spettante, invece, alla Regione per il servizio di depurazione), avendo l'odierna ricorrente assunto la posizione di un mero "*adiectus solutionis causa*".

Di qui, pertanto, la dedotta erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, così come del riferimento – nella stessa – ad una pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042), concernente una fattispecie nella quale non veniva in rilievo, come invece nel caso che occupa, il difetto di legittimazione passiva a riscuotere le somme, bensì la "mancata dimostrazione del fatto costitutivo del diritto alla riscossione, rappresentato dalla (mancata) prova dell'esistenza di un impianto di depurazione".

La sentenza andrebbe, dunque, cassata in ragione del fatto che le somme delle quali gli attori e gli intervenuti in giudizio hanno preteso la restituzione sono state riversate dall'odierna ricorrente alla Regione Campania. Né, in senso contrario, potrebbe valere l'eccezione formulata da quest'ultima e basata su un difetto di prova in ordine all'avvenuto versamento, trattandosi di eccezione che è stata formulata per la prima volta in appello, e dunque tardivamente, senza che vi sia mai stata, in precedenza, contestazione sul punto.

3.6. Il sesto motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e n. 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4), cod. civ., in merito alla prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate, censura proposta anche sotto forma di nullità processuale, oltre che di vizio motivazionale.

Ribadisce la ricorrente che, nel caso di specie, si controverte non in ordine alla ripetizione di un indebito, ma dell'inadempimento di una prestazione del contratto di somministrazione, sicché il termine di prescrizione non può essere quello decennale, bensì quello previsto per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948, comma 1, n. 4), cod. civ.

4. Ha proposto controricorso la Regione Campania, svolgendo ricorso incidentale, sulla base di sei motivi.

4.1. Il primo motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. – illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione, per violazione e falsa applicazione dei principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, nonché in relazione alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (sia nel testo originario, che in quello modificato dall'art 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179) e al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, assumendo la ricorrente incidentale che, nel caso che qui occupa, sussisterebbe invece difetto assoluto della stessa, per carenza di situazione giuridica azionabile, e/o difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.

La censura viene svolta sul presupposto che gli interventi della Corte costituzionale abbiano sancito il principio della ripetizione della quota – della complessiva tariffa dovuta per il servizio idrico – riferita, specificamente, al servizio di depurazione, solo nel caso in cui manchino gli impianti o questi siano temporaneamente inattivi, ovvero nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Viceversa, nel presente caso, si è dedotta una supposta "inefficienza" e/o "insufficienza" dell'impianto di depurazione, sicché un'eventuale

~~e/o "insufficienza" dell'impianto di depurazione, sicché un'eventuale~~ 
contestazione tariffaria avrebbe dovuto essere proposta non sotto il
profilo del cd. "an debeatur", bensì del solo "quantum", in ragione
della proporzionalità fra qualità del servizio reso e entità della
prestazione; questione, pertanto, da devolvere alla cognizione
specializzata del giudice tributario.

D'altra parte, sempre sulla scorta della giurisprudenza
costituzionale sopra richiamata, dovrebbe ritenersi che, in assenza
totale del servizio idrico, risulta interdetto all'utente qualsiasi tipo di
azione ordinaria, dal momento che, come chiarito proprio dalla
sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale, l'utente può agire
contro l'inerzia dell'amministrazione nella realizzazione di depuratori,
non già in forza del rapporto contrattuale, ma solo esercitando il
generale potere di denuncia attribuitogli dall'ordinamento "uti civis".

4.2. Il secondo motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in
particolare "riguardo la rilevanza probatoria degli elementi relativi
all'allaccio dell'utenza al sistema di depurazione rispetto al cattivo
funzionamento dello stesso", nonché violazione e falsa applicazione
dell'art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 8-sexies della legge
n. 13 del 2009, oltre che dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 2009 del
Ministero dell'Ambiente.

Si torna a sottolineare come la sentenza impugnata abbia accolto
la domanda attorea di ripetizione dell'indebito sul presupposto della
accertata inefficienza dell'impianto di depurazione di Cuma, laddove
l'art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, così come risultante all'esito della
sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, esclude la
debenza della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione

quando manchino i relativi impianti o essi siano temporaneamente inattivi.

Di conseguenza, la sentenza impugnata, oltre a violare la norma suddetta, avrebbe omesso di valutare il fatto decisivo per il giudizio rappresentato, per l'appunto, della distinzione fra inadeguato svolgimento della funzione (vale a dire l'ipotesi, al più, sussistente nel caso in esame) e inesistenza del servizio, da ritenersi integrata solo quando il sistema depurazione manchi del tutto o nessuna utenza sia allacciata ad esso.

D'altra parte, poiché la sentenza impugnata ha fondato la conclusione relativa alla inefficienza del servizio di depurazione sulla base di quella che definisce "idonea documentazione" presente agli atti del giudizio, la ricorrente incidentale rileva come tale documentazione attesti, al limite, solo la necessità di adeguamento dell'impianto di Cuma alla normativa vigente, e quindi l'impossibilità di ricondurlo a quelli "temporaneamente inattivi", ai quali fa riferimento l'art 2 del decreto ministeriale 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente.

4.3. Il terzo motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. e delle norme di diritto relative alla legittimazione passiva di essa Regione Campania, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha affermato la legittimazione passiva della odierna controricorrente sul presupposto che essa, e ABC, siano risultati "gli unici ed effettivi *accipiens* secondo l'istituto dell'indebito oggettivo".

In particolare, si lamenta che il giudice di appello, pur inquadrando l'oggetto della domanda nella fattispecie dell'indebito

oggettivo, è pervenuta ad una decisione contraria alle norme che lo regolano. Innanzitutto, perché essa Regione versa nell'impossibilità di restituire ciò che non gli è mai stato corrisposto, avendo il giudice omesso di esaminare, pure a fronte delle contestazioni ed eccezioni da essa controricorrente avanzate, gli elementi probatori che attesterebbero la mancata ricezione della quota tariffaria asseritamente erogata da ABC. Del resto, la documentazione da quest'ultima versata in atti, ovvero un asserito atto di ricognizione di debito, dimostrerebbe esattamente il contrario di quanto sostenuto da ABC, ovvero l'esistenza di una sua morosità nel riversamento, alla Regione, di quanto riscosso.

D'altra parte, la violazione dell'art. 2033 cod. civ. sarebbe vieppiù evidente ove si consideri il carattere personale della azione di ripetizione, esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento che abbia ricevuto la somma (o la cosa) che si assume non dovuta. Difatti, come costantemente suole dirsi, l'azione restitutoria è circoscritta ai rapporti fra "*solvens*" e "*accipiens*", non potendo porsi come legittimato passivo chi abbia tratto vantaggio dalla destinazione che il cd. "*accipiens*" abbia eventualmente dato alla somma ricevuta.

Il tutto, infine, non senza notare come l'azione di ripetizione dell'indebito, quale azione di nullità per difetto di causa, deve essere esclusa nella presente ipotesi, giacché le somme versate, per le ragioni già in precedenza illustrate, non possono ritenersi indebite, visto che l'esistenza del depuratore non è mai stata messa in discussione, ma solo il suo efficiente funzionamento

4.4. Il quarto motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ovvero dell'art. 2033 cod. civ. e degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., con riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio nei

confronti della società Hydrogest, affidataria del servizio di depurazione delle acque di Napoli.

La ricorrente incidentale evidenzia di avere richiesto l'integrazione del contraddittorio asserendo, fondamentalmente, che la prova del rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli investimenti operati per il completamento e la ristrutturazione dell'impianto di depurazione, poteva essere fornita esclusivamente da tale società.

D'altra parte, poiché la predetta società Hydrogest provvede alla gestione del depuratore sulla base di un contratto di "*project financing*", risulterebbe di tutta evidenza non solo l'infondatezza del coinvolgimento della Regione Campania nel presente giudizio, ma anche la menomazione del suo diritto di difesa e al giusto processo, non esercitando essa alcun potere di gestione dell'impianto, né di accollo delle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria e agli interventi su di esso, facenti carico, integralmente, al concessionario, secondo le regole proprie del rapporto concessorio e del predetto "*project financing*".

4.5. Il quinto motivo ipotizza - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), ovvero, subordinatamente, n. 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per illogica e illegittima inversione dell'onere probatorio ed errato utilizzo di presunzioni quali mezzi di prova, nonché per omesso esame di fatti e documenti, da essa ricorrente incidentale forniti, sul regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.

Si censura la sentenza impugnata per aver posto a carico della Regione (e di ABC) l'onere di dimostrare l'avvenuto espletamento del servizio di depurazione. Per contro, l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma pure

della inesistenza (o del venir meno) della "*causa debendi*", ponendosi, entrambi, alla stregua di fatti costitutivi della pretesa restitutoria.

Gli attori e gli intervenuti in giudizio, dunque, avrebbero dovuto provare la mancanza o il cattivo funzionamento del depuratore di Cuma, non potendo neppure fare riferimento al "*fatto notorio*", dovendo esso intendersi in senso rigoroso, come fatto acquisito alla conoscenza della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.

Né, d'altra parte, a dimostrare l'inesistenza o il malfunzionamento del depuratore potrebbero ritenersi utili i documenti acquisiti agli atti del giudizio, ed in particolare la sentenza penale n. 4351, del 19 marzo 2009, pronunciata dal Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli, nonché la perizia espletata nell'ambito del giudizio in cui tale decisione venne pronunciata, documenti che effettivamente attestano l'inefficacia dell'impianto, ma con riferimento ad un periodo anteriore ai fatti di causa, mancando, pertanto, prova che il funzionamento del depuratore sia stato interrotto o sospeso, vale a dire che esso sia stato "temporaneamente inattivo", con riferimento all'intero periodo in contestazione.

4.6. Infine, il sesto motivo ipotizza – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4), cod. civ., in merito alla prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate

Anche secondo la controricorrente, nel caso di specie, si controverte non in ordine alla ripetizione di un indebitato, ma dell'inadempimento di una prestazione oggetto di un contratto di somministrazione, sicché il termine di prescrizione non può essere quello decennale, bensì quello previsto per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948, comma 1, n. 4), cod. civ.

5. Hanno proposto controricorso Antonio Zecconi, Pasqualina Chianese, Mario Chianese, Giuseppe Chianese, Amalia Riccio, Anna Mangiapia e Raffaele Romanelli, nonché al Condominio Eden di Via Campania n. 888/96, in Napoli, resistendo al ricorso principale.

In relazione, in particolare, al primo motivo, i controricorrenti evidenziano di aver depositato, fin dal giudizio di primo grado, a sostegno della propria pretesa, gli originali delle missive con cui ABC riscontrava precedenti lettere, mediante le quali essi avevano invocato la restituzione degli importi versati a titolo di pagamento del canone di depurazione. In tali missive ABC, pur negando sussistere i presupposti per dare seguito alla richiesta, riportava il codice delle utenze associato alle posizioni in questione, senza sollevare obiezioni di sorta in ordine all'esistenza e alla validità del rapporto di fornitura idrica e giungendo, finanche, a quantificare, per ciascun soggetto, l'ammontare dei versamenti effettuati nel periodo in contestazione. Quanto, invece, all'asserita riferibilità di talune fatture a terzi, detta circostanza dipenderebbe unicamente dal fatto che taluni degli intervenuti in giudizio hanno agito in qualità di eredi degli utenti del servizio idrico.

In merito, invece, al secondo motivo, i controricorrenti sottolineano la correttezza della decisione del Tribunale partenopeo di escludere la legittimazione passiva del Comune di Napoli, riconoscendo, invece, quella di ABC, e ciò in applicazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui, nelle azioni di ripetizione di indebito oggettivo, il solo soggetto legittimato passivamente è quello che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta.

Del terzo motivo si deduce, innanzitutto, la inammissibilità, alla stregua del principio secondo cui non risulta più sindacabile la sufficienza della motivazione che assiste il provvedimento impugnato.

In ogni caso, il motivo si presenterebbe non fondato, considerato che l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione comporta certamente la mancata erogazione del servizio.

Non fondato si presenterebbe, inoltre, il quarto motivo, non solo perché la legge n. 13 del 2009, entrata in vigore il 1° marzo di quell'anno, non potrebbe operare rispetto a corrispettivi erogati anteriormente alla sua emanazione, ma soprattutto perché nessuna somma poteva essere decurtata dal "*quantum*" spettante agli utenti, essendo a carico del gestore del servizio idrico provare lo stato di avanzamento e i costi dei lavori per la realizzazione o la riattivazione di ciascun impianto, prova nella specie non fornita.

In relazione, invece, al quinto motivo di ricorso, si sottolinea che il Tribunale ha affermato la responsabilità della Regione sul presupposto della proprietà dell'impianto di depurazione, ciò che rendeva superfluo pronunciarsi sulla domanda di manleva avanzata da ABC; quanto, invece, alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Hydrogest, corretto risulterebbe il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al principio secondo cui l'integrazione del contraddittorio costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità.

Nessun dubbio, infine, sussisterebbe in relazione alla prescrizione applicabile al diritto azionato in giudizio, questione oggetto del sesto motivo di ricorso, visto che la domanda attorea concerneva la ripetizione di un indebito, richiamandosi, sul punto, quanto affermato da questa Corte con riferimento all'iniziativa giudiziale tesa a ripristinare l'equilibrio tra le posizioni di due contraenti, in caso di mancato rispetto del vincolo sinallagmatico tra prestazioni, e ciò anche con specifico riferimento ad un contratto di somministrazione.

6. Ha proposto controricorso anche il Comune di Napoli, resistendo al ricorso principale.

Il controricorrente si limita ad evidenziare come la titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso non possa che fare capo ad ABC, e non ad esso Comune, dal momento che è la prima ad essere gestore del servizio idrico, avendo riconosciuto di esercitare tale attività come ente strumentale del Comune e, in passato come società "in house" dello stesso. D'altra parte, troverebbe applicazione, nella specie, il principio per cui l'azione di ripetizione dell'indebitato può essere esperita soltanto nei confronti di chi abbia ricevuto la somma che si assume essere non dovuta.

7. Tutte le parti, salvo il Comune di Napoli, hanno presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle rispettive argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Deve, innanzitutto, esaminarsi il primo motivo del ricorso incidentale, attenendo alla giurisdizione, avendo esso, all'evidenza, carattere pregiudiziale, giacché il suo accoglimento comporterebbe la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento di ogni altra censura.

8.1. Il motivo, tuttavia, non è fondato.

8.1.1. Nessun dubbio sussiste, infatti, in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario (e non di quello tributario) in relazione a controversie del tipo di quella oggetto del presente giudizio.

Da tempo, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se

a

Corte di Cassazione copia non ufficiale

promosse successivamente al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore dell'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha modificato l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2010, dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice tributario, sia in relazione alla disciplina del canone prevista dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia riguardo all'analoga disciplina dettata dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le controversie relative alla debenza del canone a partire dal 29 aprile 2006" (così già Cass. Sez. Un., ord. 21 giugno 2010, n. 14902, Rv. 613982-01), e ciò "costituendo i canoni di cui all'art. 14 della l. n. 36 del 1994 (abrogato dal d.lgs. n. 152 del 2006) non un'imposta, ma il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa" (Cass. Sez. Un., ord. 7 luglio 2017, n. 16832, Rv. 644916-01). Si è, inoltre, precisato che "ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati o meno in concessione – occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza", in relazione alla seconda delle quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 19 dicembre 2018, n. 32780, Rv. 652097-01).

8.1.2. Quanto, poi, all'ipotizzato difetto assoluto di giurisdizione, per carenza di situazione soggettiva azionabile, deve rilevarsi come gli utenti del servizio idrico non abbiano dedotto – come assume, invece, il ricorrente incidentale – la "insufficienza" dell'impianto di depurazione, bensì la sua "assoluta inefficienza", ovvero una situazione sovrapponibile a quella della "temporanea inattività", cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

attribuisce rilievo la norma di legge oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, avanzando, su tale presupposto, la propria pretesa restitutoria.

Tanto basta, dunque, per poter affermare l'esistenza del potere di "*ius dicere*", diversamente da quanto assunto dalla ricorrente incidentale, e ciò alla stregua del principio secondo cui la "giurisdizione si determina in base alla domanda", sicché a tal fine "rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il «*petitum*» sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della «*causa petendi*», ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione" (Cass. Sez. Un., ord. 31 luglio 2018, n. 20350, Rv. 650270-01).

9. Ciò detto, passando all'esame del ricorso principale, lo stesso risulta parzialmente fondato, e precisamente in relazione al suo quinto motivo.

9.1. Il primo motivo del ricorso principale, infatti, non è fondato.

9.1.1. Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che, ancora di recente, questa Corte ha ribadito che – mentre fino al 3 ottobre 2000 – il canone o diritto di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del d.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si è passati

all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.". Orbene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 – sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) – nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, Rv. 647829-01).

9.1.2. Invero, una volta ricostruita la pretesa fatta valere, anche nel presente giudizio, come derivante dall'inadempimento di una prestazione che ha fonte negoziale, e segnatamente nel contratto di utenza, ai fini della prova della titolarità del diritto azionato, chi ha

agito in giudizio era tenuto, unicamente, a dimostrare, per l'appunto, il proprio "titolo" contrattuale.

Questo principio non è stato disatteso dalla sentenza impugnata, secondo cui l'attore e gli intervenuti in giudizio hanno fornito tale prova producendo le "bollette/fatture periodiche con le quali l'ARIN S.p.a.", oggi ABC, "ha richiesto ed ottenuto il pagamento del corrispettivo del servizio idrico integrato, nelle quali si specifica, tra le varie componenti della somma richiesta, l'importo addebitato a titolo di depurazione delle acque reflue".

Siffatto rilievo, dunque, vale innanzitutto ad escludere l'ipotizzata violazione dell'art. 2697 cod. civ., evenienza "configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01). Nella specie, infatti, siffatta questione non è neppure posta, giacché si controverte, semmai, sull'idoneità della documentazione in atti a provare la qualifica di utenti in capo agli – allora – attore ed intervenienti.

D'altra parte, neppure potrebbe censurarsi l'apprezzamento che delle risultanze probatorie, sul punto, è stato fatto dal Tribunale partenopeo, e ciò in applicazione del principio secondo cui l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc.

civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).

Né, poi, vale richiamarsi al principio secondo cui le “fatture” non sarebbero idonee a porsi a fondamento della pretesa creditoria, giacché enunciato con riferimento al caso in cui ad agire in giudizio sia il soggetto che, su tali basi, allegghi di aver eseguito una prestazione contrattuale, di cui pretenda il pagamento. Nel caso di specie, invece, le *fatture* – o meglio le *bollette* – prodotte attestano come fosse stata la stessa ABC (o meglio, per essa, la propria dante causa, ARIN) ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente “*inter partes*”.

9.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale non è fondato.

9.2.1. In questo caso, come detto, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto l’odierna ricorrente ABC legittimata passivamente (o meglio, titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in lite), in relazione alla domanda restitutoria proposta dagli utenti del servizio idrico.

La censura, tuttavia, è destituita di fondamento, se è vero che “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”, di talché, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata versata, è nei confronti della controparte del contratto

di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla "effettiva fruizione del servizio di depurazione" che, "per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto", risulta "condizionato l'accoglimento della pretesa di pagamento" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01).

In altri termini, la titolarità di ABC – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell'intervento caducatorio del Giudice delle leggi), aveva legittimato l'odierna ricorrente a pretendere la riscossione dell'intero corrispettivo del servizio idrico.

9.3. Considerazioni analoghe valgono per il terzo motivo del ricorso principale, che risulta, pertanto, in parte non fondato e in parte inammissibile.

9.3.1. Invero, proprio accedendo alla prospettiva della ricorrente (peraltro, da essa invece "ricusata", ove si tratta di trarne le conseguenze in punto di titolarità passiva del rapporto controverso), ovvero ravvisando, nella mancata depurazione delle acque, l'inadempimento di una prestazione contrattuale, deve escludersi la fondatezza della censura che lamenta lo "stravolgimento del principio dell'onere della prova".

Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale – nella specie, l'utente del servizio idrico – "deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,



costituito dall'avvenuto adempimento" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01). D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, *cit.*).

9.3.2. Quanto, poi, alle restanti censure formulate con il presente motivo, le stesse, come detto, sono inammissibili.

La sentenza impugnata non reca alcun riferimento all'istituto del "fatto notorio", avendo testualmente affermato che l'attore e gli intervenuti in giudizio "hanno provato [...] l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione di Cuma", sussistendo, sulla scorta delle risultanze istruttorie, "concreti elementi presuntivi per ritenere che nell'arco temporale cui si riferiscono i pagamenti oggetto della domanda, l'impianto non abbia assolto alla sua funzione di depurazione delle acque reflue per il cui esperimento è stato richiesto e riscosso il corrispettivo da parte dell'utente".

Il mancato riferimento al "fatto notorio", pertanto, comporta l'applicazione del principio secondo cui la "proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «*decisum*» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso" sul punto, inammissibilità "rilevabile anche d'ufficio" (Cass. Sez. 6-1., ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01).

In ordine, invece, al lamentato omesso esame della documentazione prodotta dalla ricorrente, va qui ribadito quanto nitidamente affermato, già in passato, da questa Corte, ovvero che ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio), "è evidente l'inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione", da parte del giudice d'appello, "ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato, [...] il vario insieme dei materiali di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

9.4. Il quarto motivo del ricorso principale è in parte inammissibile e in parte non fondato.

9.4.1. La sentenza impugnata, in relazione alla questione relativa all'operatività dell'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, (nonché dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente) reca una duplice "ratio decidendi".

Essa, per un verso, ha rilevato che "i corrispettivi di cui gli [allora] appellati hanno chiesto e ottenuto la ripetizione risalgono ad epoca antecedente la normativa citata", ciò che ne impedirebbe l'applicazione al presente giudizio, e, per altro verso, che "va comunque considerato che parte appellante nulla ha provato in ordine all'affidamento delle opere di progettazione, completamento o



ristrutturazione dell'impianto di Cuma", e quindi sull'incidenza dei relativi costi rispetto al "*quantum*" della pretesa restitutoria.

Orbene, la prima di tali "*rationes*" (quantunque erronea, alla luce dell'orientamento di questa Corte che postula l'applicazione retroattiva della norma suddetta; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2019, n. 9323, Rv. 653274-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2017, n. 8334, Rv. 643835-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2015, n. 19887) non è stata censurata dalla ricorrente principale. Di conseguenza, deve farsi applicazione del principio secondo cui, quando la sentenza impugnata "sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01).

9.4.1.1. Tale conclusione, tuttavia, non esime questa Corte dal doversi pronunciare sulla questione – essendo la stessa, astrattamente, rilevabile d'ufficio – prospettata, in udienza, dal Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto.

In particolare, si assume che la domanda proposta dall'attore e dagli intervenuti in giudizio sarebbe improcedibile, visto che la pretesa restitutoria risulta azionata da costoro prima della scadenza del quinquennio, decorrente dal 1° ottobre 2009, entro il quale – a norma del comma 2 del suddetto art. 8-*sexies* del d.l. n. 208 del 2008, convertito in l. n. 13 del 2009 – i gestori del servizio idrico risultano tenuti a provvedervi, anche in forma rateizzata, (eventualmente deducendo gli oneri derivati dalle attività, già



avviate, di progettazione, di realizzazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione).

Il rilievo, tuttavia, non è fondato.

Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che il suddetto art. 8-*sexies* (introdotto proprio per disciplinare le conseguenze della sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale) reca due diverse disposizioni: al comma 1, stabilisce che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, siano comunque dovuti dall'utente gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti "*de quibus*", nonché quelli relativi ai connessi investimenti, e ciò a partire dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle suddette opere; al comma 2, prevede che i gestori del servizio idrico integrato provvedano, a decorrere dal 1° ottobre 2009, ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione – anche rateale – della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, fatta salva la deduzione degli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento già avviate.

Orbene, delle due disposizioni va data un'interpretazione coordinata, e soprattutto conforme a Costituzione, che porta ad escludere – per le ragioni di cui si dirà appena di seguito – che il decorso del quinquennio, a far data dal 1° ottobre 2009, si ponga come condizione di procedibilità della domanda restitutoria, secondo un'opzione ermeneutica fatta propria da una parte della giurisprudenza di merito (e condivisa dal sostituto Procuratore Generale, nelle conclusioni rassegnate in udienza in relazione al presente ricorso), ma, per vero, mai esaminata "*ex professo*" da questa Corte negli arresti sopra menzionati (ovvero, Cass. Sez. 3, sent. n. 9323 del 2019, *cit.*; Cass. Sez. 3, sent. n. 8334 del 2017, *cit.* Cass. Sez. 3, sent. n. 19887 del 2015, *cit.*), limitatisi ad affrontare

censure che concernevano la questione dell'applicazione intertemporale delle predette disposizioni, e non la loro esatta interpretazione.

Orbene, nel procedere all'ermeneusi delle stesse si deve muovere dalla premessa che, ponendosi l'improcedibilità della domanda "quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale", la stessa "dev'essere espressamente prevista" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 8 settembre 2017, n. 20975, Rv. 645551-01). Se è vero, infatti, che "l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare «interessi generali», con le dilazioni conseguenti" (così Corte cost. n. 276 del 2000), resta, nondimeno, inteso che il rispetto del diritto costituzionale di azione non solo esige che la cd. "giurisdizione condizionata" sia oggetto di un'espressa previsione di legge, ma anche "che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono esser aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 gennaio 2004, n. 967, Rv. 569540-01).

Tanto premesso, deve, dunque, escludersi la possibilità di interpretare come introduzione di una condizione di procedibilità della domanda restitutoria la previsione (di cui al comma 2 dell'art. 8-sexies del d.l. n. 208 del 2008, convertito in l. n. 13 del 2009) secondo cui i "gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione". La norma va piuttosto interpretata nel senso che i gestori possono dilazionare

fino a cinque anni la restituzione, non solo erogando l'importo in forma rateale, ma eventualmente – come è tipico dei contratti di fornitura – “*sub specie*” di parziale compensazione con l'importo, comunque, dovuto per il complessivo servizio assicurato.

Per contro, ove tale riconosciuta possibilità di dilazione di pagamento tragga origine dalla necessità di dedurre, dal “*quantum*” del credito restitutorio spettante all'utente, gli oneri – a suo carico – derivanti dalle attività, peraltro già avviate, di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto (secondo la previsione di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 8-*sexies*), si è al cospetto di un'evenienza che, rendendo illiquido tale credito, si pone alla stregua di un fatto impeditivo del diritto alla restituzione azionato dall'utente, fatto, ovviamente, la cui prova è a carico del convenuto, secondo la regola di cui all'art. 2697, comma 2, cod. civ.

Su tali basi, dunque, deve escludersi che, nel caso che qui occupa, sussista una condizione di improcedibilità dell'azione restitutoria esperita da Antonio Zecconi e dagli altri soggetti intervenuti nel giudizio che ha messo capo alla sentenza del Tribunale di Napoli qui in esame.

9.4.2 Il presente motivo è, invece, inammissibile, quanto alla censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società Hydrogest, dovendo, all'uopo, richiamarsi il principio secondo cui “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2006, n. 3281, Rv. 587632-01), ciò

che, in particolare, si verifica "allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti" (Cass. Sez. 2, sent. 26 luglio 2006, n. 17027, Rv. 591435-01; Cass. Sez. 1, sent. 23 settembre 2003, n. 14102, Rv. 567084-01).

Orbene, rispetto a tale "ratio", risulta del tutto "eccentrico" il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest (e, quindi, oggi, per dolersi della pretermissione di tale soggetto), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato "fatto impeditivo" del credito restitutorio, giacché l'acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l'effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell'impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell'art. 210, comma 1, cod. proc. civ.

9.5. Il quinto motivo del ricorso principale - da scrutinare congiuntamente al terzo del ricorso incidentale, concernendo entrambi (sebbene da opposti angoli visuali) il tema dell'affermato obbligo restitutorio anche a carico della Regione Campania - è, invece, parzialmente fondato, ad opposta conclusione dovendo pervenirsi, viceversa, quanto alla censura formulata dalla ricorrente incidentale, risultando essa non fondata.

9.5.1. Nello sviluppare il presente motivo, la ricorrente principale premette di aver proposto, verso la Regione Campania e la società Hydrogest, una domanda di "manleva" e/o di "regresso", precisando, altresì, di non voler riversare su di esse le conseguenze di un "proprio" inadempimento o/e fatto illecito, bensì di voler individuare altro soggetto "corresponsabile", e dunque tenuto anch'esso a

soddisfare la pretesa restitutoria azionata dagli utenti del servizio idrico.

Su tali basi, pertanto, ABC si duole del fatto che il Tribunale partenopeo, pur condannando anche la Regione alla restituzione (sul presupposto che entrambi tali soggetti, diversamente dal Comune di Napoli, fossero "gli unici ed effettivi *accipens* secondo l'istituto dell'indebito oggettivo", e quindi tenuti a restituire "ciò che hanno incassato in mancanza di esatta esecuzione della prestazione"), si è limitata ad affermare, in relazione alla proposta domanda di "manleva e/o regresso" verso la Regione, che agli utenti del servizio idrico "non sono opponibili i rapporti interni" che l'odierna ricorrente principale ha intrattenuto con la predetta Regione. Per altro verso, poi, ABC si duole che il giudice di appello abbia confermato – con la medesima motivazione appena illustrata – il rigetto della richiesta di chiamata in causa di Hydrogest.

Per parte propria, invece, la Regione Campania – con il terzo motivo di ricorso incidentale – contesta la sentenza impugnata laddove individua in essa, e non solo in ABC "gli unici ed effettivi *accipiens* secondo l'istituto dell'indebito oggettivo", e ciò in quanto il giudice di appello, pur inquadrando l'oggetto della domanda nella fattispecie dell'indebito oggettivo, sarebbe pervenuta, a suo dire, ad una decisione contraria alle norme che lo regolano.

9.5.1.1. Ciò premesso, non fondata è la doglianza della ricorrente principale in relazione alla mancata chiamata in causa di Hydrogest.

Difatti, il rigetto del motivo di gravame, proposto sul punto dall'allora appellante ABC, è stato motivato dal Tribunale di Napoli, correttamente, sul rilievo che in caso di "chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo:

conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo" (da ultimo Cass. Sez. 3, sent. 12 maggio 2015, n. 9570, Rv. 635286-01; in precedenza Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2010, n. 4309, Rv. 611567-01).

9.5.1.2. Quanto, invece, alle censure relative alla condanna (anche) della Regione Campania, ed al rigetto della domanda di "manleva e/o regresso" proposta contro di essa da ABC, deve osservarsi quanto segue.

Va rilevato, innanzitutto, che merita conferma la decisione del Tribunale partenopeo di individuare nella Regione Campania un soggetto anch'esso tenuto all'adempimento dell'obbligazione restitutoria nei confronti degli utenti del servizio idrico, quantunque la motivazione del giudice di appello – sul punto – vada corretta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 cod. proc. civ.

Invero, se si muove dalla premessa che la pretesa restitutoria azionata in giudizio trova titolo nella mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (secondo l'impostazione illustrata nello scrutinare il primo motivo di ricorso incidentale e i primi quattro di ricorso principale, impostazione, peraltro, nella sostanza seguita dalla stessa sentenza impugnata), non corretta risulta l'affermazione del Tribunale di Napoli che individua nella Regione un ulteriore "accipiens", per essere state ad essa "riversate" le somme da ABC riscosse, atteso che, così intesa, la pretesa restitutoria degli utenti avrebbe dovuto, a rigore, farsi valere esclusivamente nei confronti del soggetto (ABC, appunto) con cui fu sottoscritto il contratto.

Tuttavia, a diverso esito – e quindi alla conferma, sul punto, della decisione impugnata – deve pervenirsi sul rilievo che, nella stessa sentenza del Tribunale di Napoli, si individua nella Regione la

“proprietaria dell’impianto”, nonché il soggetto deputato “a svolgere il servizio di depurazione” (sebbene la sua gestione, in concreto, fosse stata affidata alla società Hydrogest). Di conseguenza, la concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, né alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” (per un’applicazione recente, sebbene con riferimento a tutt’altra fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01).

Di qui, pertanto, il rigetto del terzo motivo di ricorso incidentale, attesa anche l’impossibilità di sindacare in questa sede – trattandosi di profilo di merito – la circostanza fattuale relativa all’impossibilità per la Regione, come essa assume, di “restituire quanto non ricevuto”.

D’altra parte, poi, in una simile prospettiva, che postula il riconoscimento di un “concorso” della Regione nell’inadempimento di ABC, s’impone anche l’accoglimento del quinto motivo di ricorso principale, laddove lamenta il rigetto della domanda di “manleva e/o regresso” proposta dalla seconda ~~proposta~~ verso la prima.

Invero, l’avvenuto riconoscimento della (cor)responsabilità della Regione, così come rileva rispetto agli utenti del servizio idrico (ai fini della possibilità, per costoro, di esigere la restituzione – anche – dalla Regione di quanto versato come corrispettivo per il servizio di depurazione acque), comporta che la domanda di ABC verso di essa non potesse essere “*sic et simpliciter*” rigettata per il sol fatto che ai predetti utenti non “sono opponibili i rapporti interni” intrattenuti dall’odierna ricorrente con tali soggetti.

A tacer d’altro, infatti, l’iniziativa di ABC era diretta a far accertare – ai sensi, come detto, dell’art. 1298, comma 1, ultima parte, cod. civ. – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione ben più della metà di quanto corrisposto agli utenti che hanno azionato la pretesa

restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell'impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione. In altri termini, la necessità di esaminare la pretesa di regresso di ABC si giustificava proprio in quanto diretta ad accertare la misura del concorso della Regione nell'inadempimento.

Sul punto, dunque, il quinto motivo di ricorso principale va accolto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli in diversa composizione, perché decida nel merito detta domanda, alla luce del seguente principio di diritto:

"in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio".

9.6. Infine, il sesto motivo di ricorso principale non è fondato.

9.6.1. Esso, come visto, attiene al termine di prescrizione (o meglio, alla disciplina della prescrizione) applicabile al caso di specie.

Orbene, se – come si è detto – la pretesa restitutoria azionata trova titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza, con tale rilievo non è in contrasto l'applicazione del termine prescrizionale (decennale) previsto per la ripetizione dell'indebitto, in luogo di quello – più breve – fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948, comma 1, n. 4), cod. civ.

Si consideri, infatti, che questa Corte ha più volte affermato che "l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento («*conditio indebiti sine causa*») o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo («*conditio ob causam finitam*»)", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 cod. civ. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una «*causa solvendi*»" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1° luglio 2005, n. 14084, Rv. 582690-01; in senso analogo già Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378, Rv. 373059-01 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889, Rv. 401528-01).

Nondimeno, se l'ipotesi della "*conditio ob causam finitam*" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti "venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207, Rv. 626695), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso "indebito", addirittura con effetto "*ex tunc*", tale pagamento.

Il tutto, peraltro, senza tacere del fatto che la prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4), cod. civ. si applica solo alle azioni volte ad ottenere il pagamento, in esecuzione di contratti di durata, di somme che presentino il carattere della periodicità, e non – come nella specie – di un importo dovuto a titolo di restituzione e in unica soluzione. La previsione suddetta, infatti, "riguarda prestazioni che

maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono”, con la conseguenza che “detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell’avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l’eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all’adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta” (Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2008, n. 2086, Rv. 601285-01).

10. Vanno, conclusivamente, esaminati i restanti motivi del ricorso incidentale, diversi dal primo e dal terzo (dei quali si è già detto), anch’essi, peraltro, non destinati all’accoglimento, al pari di quelli già scrutinati.

10.1. In parte non fondato ed in parte inammissibile è il secondo motivo del ricorso incidentale.

10.1.1. L’esito della non fondatezza s’impone, per le ragioni già illustrate nello scrutinare il primo motivo del medesimo ricorso incidentale, per la censura tesa a stigmatizzare il fatto che, nel caso di specie, sarebbe stata dedotta un’evenienza – la “insufficienza” dell’impianto di depurazione – non idonea a legittimare la pretesa restitutoria.

Come già rilevato, l’attore (e gli intervenienti) hanno dedotto, non la “insufficienza”, bensì la “assoluta inefficienza” dell’impianto di depurazione, ovvero una situazione del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”, cui attribuisce rilievo la norma di legge oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Un'evenienza, questa della "temporanea inattività", che nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo "fermo" volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una conclusione in contrasto con la "ratio" stessa della pronuncia del giudice delle leggi, come già individuata da questa Corte, che è quella di rimarcare il carattere indebito del pagamento "in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile", qualunque esso sia, essendo, in tal caso "irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. n. 9500 del 2018, *cit.*).

10.1.2. Inammissibile è, invece, la censura secondo cui la sentenza avrebbe omesso di valutare "il fatto" decisivo per il giudizio rappresentato, per l'appunto, della distinzione fra inadeguato svolgimento della funzione e inesistenza del servizio. A prescindere, infatti, dal rilievo che la questione è stata esaminata, dirimente – su un piano preliminare – è il rilievo che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (non una "questione" o un "punto" della sentenza, come nell'ipotesi che occupa) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152,

Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01).

Infine, nuovamente inammissibile è la censura tesa a stigmatizzare l'apprezzamento della documentazione in atti, e ciò alla stregua del principio – già sopra richiamato – secondo cui l'eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.

10.2. Il quarto motivo del ricorso incidentale non è fondato.

10.2.1. Esso lamenta la mancata chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio della (e/o verso la) società Hydrogest, sul rilievo che la presenza in giudizio di tale società avrebbe permesso, ad essa Regione, la prova del rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli investimenti operati per il completamento e la ristrutturazione dell'impianto di depurazione, giacché tale ^{prova} poteva essere fornita esclusivamente da tale società.

Quanto alla doglianza – formulata ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ. – relativa alla mancata chiamata in causa di detta società, è sufficiente richiamare quanto osservato nello scrutinare il quinto motivo del ricorso principale, segnatamente al § 9.5.1.1.

In relazione, invece, alla dedotta violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., si rimanda a quanto argomentato nel § 9.4.2.

10.3. Il quinto motivo del ricorso incidentale – sull'onere della prova – è in parte inammissibile e in parte non fondato, per le stesse ragioni indicate nello scrutinare il terzo motivo del ricorso principale, in particolare nei §§ 9.3.1. e 9.3.2.

10.4. Il sesto motivo – sulla prescrizione – non è fondato.

10.4.1. Alle ragioni indicate nello scrutinare il sesto motivo del ricorso principale (e di cui al § 9.6.1.), va aggiunto il rilievo che, anche alla stregua della riconosciuta responsabilità della Regione ex art. 2043 cod. civ., la ricorrente incidentale avrebbe dovuto lamentare, in questa sede, la violazione dell'art. 2947, comma 1, cod. civ., nonché dedurre, nel giudizio di merito, quale fosse stato il momento (il cui accertamento è precluso nella presente sede di legittimità) in cui la prescrizione ha incominciato a decorrere con la prima manifestazione del danno, essendo quello ipotizzabile nel presente caso un illecito istantaneo con effetti permanenti. Esso, come tale, è "caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti", sicché, come detto, "la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica" (così Cass. Sez. Un., sent. 24 novembre 2011, n. 23763, Rv. 619392-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13201, Rv. 626696-01; Cass. Sez. Lav., sent. 16 aprile 2018, n. 9318, Rv. 648725-01).

11. Quanto alle spese del presente giudizio, l'esaurimento del rapporto processuale intercorso tra le ricorrenti principale ed

incidentale, da un lato, e gli utenti del servizio idrico odierni controricorrenti, comporta che la loro liquidazione, da compiersi come da dispositivo, vada effettuata in applicazione del principio della soccombenza (visto che sia ABC che le Regione Campania hanno visto rigettare ogni censura volta a contestare il diritto di tali soggetti a conseguire la restituzione di quanto versato quale corrispettivo di una prestazione non fruita).

All'esito del giudizio di rinvio saranno, invece, liquidate le spese del presente giudizio relative al rapporto tra ABC e Regione Campania, ovvero il solo in relazione al quale dovrà pronunciarsi il Tribunale di Napoli in sede di rinvio.

Vanno, infine, integralmente compensate le spese del presente giudizio, quanto al rapporto tra ABC e Regione Campania, da un lato, e Comune di Napoli, dall'altro, giacché la notifica ad esso dei mezzi di impugnazione proposti dalle prime due è avvenuta a soli ~~a soli~~ fini di "*litis denuntiatio*", ciò che esclude la possibilità della condanna delle odierne ricorrenti in via principale ed incidentale a rifondergli le spese di detto giudizio (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13355, Rv. 635981-01).

12. A carico della ricorrente incidentale, stante il rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso principale, rigettando i restanti ed il ricorso incidentale, cassando, in relazione, la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli, in diversa composizione,

per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ma solo quanto al rapporto processuale tra l'Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli e la Regione Campania.

Condanna l'Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli e la Regione Campania a rifondere le spese del presente giudizio ad Antonio Zecconi, Pasqualina Chianese, Mario Chianese, Giuseppe Chianese, Amalia Riccio, Anna Mangiapia e Raffaele Romanelli, nonché al Condominio Eden di Via Campania n. 888/96, in Napoli, spese che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.


Compensa integralmente le spese del presente giudizio quanto al rapporto processuale tra l'Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli e la Regione Campania, da un lato, ed il Comune di Napoli, dall'altro.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 ottobre 2019.


Il Consigliere estensore

Stefano Giaime GUIZZI



Il Presidente

Adelaide AMENDOLA



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa ~~Simona~~ Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 FEB 2020
Roma, -----